



# Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 98 DEL 15/12/2025

Proposta n. 99 del 19/11/2025

---

### OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI CATANIA N. 5050/2025 RESA NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. DI R. G. 8339/2024

---

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale	X		
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale		X	
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSELLA	Consigliere Comunale		X	
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale	X		
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale		X	
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
MASCALI DAVIDE	Consigliere Comunale		X	
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
RAPISarda ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
CARUSO PIERA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale	X		
DI MAURO MARIO	Consigliere Comunale	X		
PATTI LUCREZIA	Consigliere Comunale	X		
LOMBARDO FILIPPO	Consigliere Comunale		X	
TOTALE 15 9				

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano la Sig.ra Vinciguerra A.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.E.E.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Privitera M., Guarnaccia E.C. e Di Mauro M.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ferro, Responsabile del I Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, unitamente alla Dott.ssa Concetta Maria Cascone, Responsabile del Procedimento e del Servizio “Contenzioso”, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l’obbligo di astensione a norma della L.R. 7/2019, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo.

**Premesso che:**

con ricorso notificato giorno 01 ottobre 2024 (Prot. N° 65289/2024) [OMISSIONE...] ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, il Comune di Misterbianco per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativa agli anni 2019 e 2020, per omessa denuncia ed omesso versamento del canone, con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute;

con Sentenza n. 5050 depositata in data 11/06/2025, notificata in data 20/06/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune di Misterbianco alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in € 500,00 per compensi, oltre accessori;

**Considerato** che dalla predetta sentenza deriva una condanna a carico del Comune al pagamento, in favore [OMISSIONE...], della somma di € 500,00 a titolo di onorario, oltre eventuali oneri accessori, per un totale di € 749,92.

**Vista** la mail Pec prot. n. 37454 del 20/06/2025 con la quale il legale [OMISSIONE...] ha notificato ai fini dell’esecuzione la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catania n. 5050/2025.

**Vista** la nota Prot. n. 68321 del 17/11/2025 con la quale il Responsabile del IV Settore Funzionale “Entrate Tributarie e Locali” ha chiesto la predisposizione degli atti ex art. 194 comma 1 lett. a) TUEL. in relazione alla sentenza n. 5050/2025, all’uopo trasmettendo la suddetta Sentenza, unitamente alla mail Pec prot. n. 63113 del 27/10/2025 con la quale il legale [OMISSIONE...] ha diffidato e messo in mora l’Ente.

**Ritenuto** che appare necessario ed opportuno riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in oggetto, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al solo fine di evitare ogni possibile azione esecutiva in danno del Comune con conseguente aggravio di spese;

**Atteso** per quanto sopra che risulta necessario rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di provvedere con urgenza al pagamento del debito oggetto di riconoscimento ed evitare ulteriori aggravi di spesa;

**RICHIAMATA:**

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027.

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per l’esercizio 2025/2027.

la deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 18.03.2025, con la quale è stato approvato il PEG per l’esercizio 2025/2027.

**Richiamata** la determinazione del Sindaco n. 12 del 14/03/2025, con la quale è stato conferito con decorrenza dal 16.03.2025 e fino al 31.12.2025, l’incarico di Responsabile del I Settore funzionale “Affari Generali e Istituzionali”, con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali e consequenziale incarico di Elevata Qualificazione (EQ).

**Visti** l’O.R.E.E.LL. Sicilia, il T.U.E.L. e lo Statuto comunale.

## PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte, di:

1. **Riconoscere** ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza n. 5050 depositata in data 11/06/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune di Misterbianco alla rifusione delle spese di lite in favore [OMISSIONIS...] liquidate in € 500,00 per compensi, oltre eventuali accessori, per un totale di € 749,92;
2. **Demandare** al Responsabile del I Settore l'adempimento dei successivi atti di impegno e liquidazione dopo l'intervenuta esecutività del presente deliberato consiliare;
3. **Dare atto** che la somma di € 749,92 troverà copertura finanziaria con imputazione al cap. 21810 cod. 1.11.1.10 "Pagamento passività per riconoscimento debiti fuori bilancio" Bilancio 2025;
4. **Disporre**, a cura della Segreteria Generale, l'inoltro del presente atto completo di tutti gli allegati alla procura Generale della Corte dei Conti.
5. **Rendere** la presente immediatamente esecutiva.

---

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Concetta Maria Cascone

---

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore  
Salvatore Ferro / ArubaPEC S.p.A.

---

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

dott.ssa Rosaria Di Mulo  
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

**Il presidente del Consiglio comunale** passa alla trattazione del **punto n° 2 all'O.d.G.** ordinario riguardante la proposta consiliare n. 99 del 19.11.2025: **“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catania n. 5050/2025 resa nel giudizio iscritto al n. di R.G. 8339/2024”**. Segnala la presenza in aula del responsabile del I Settore “Affari Generali ed Istituzionali”, dott. Salvatore Ferro, disponibile ad illustrare la proposta di deliberazione.

**Il dott. Ferro:** “Con questa proposta di riconoscimento debito fuori bilancio si chiede al Consiglio di riconoscere un pagamento a favore di ANAS della somma totale di € 749,92, di cui € 500,00 a titolo di onorario, oltre spese e accessori. Si tratta di una condanna, come già detto, della Corte di Giustizia Tributaria di Catania in merito a un ricorso, in quanto il Comune è stato convenuto in giudizio per l’annullamento di un avviso di accertamento di imposta comunale sulla pubblicità relativa ad annualità 2019/2020.

**Il consigliere Anzalone**, presidente della VI commissione bilancio: “Grazie signor presidente. Allora, questo è un debito insolito, presidente, perché è la prima volta che trattiamo un caso del genere in quattro anni di commissione bilancio, in quanto si tratta di un debito che deriva da un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, l’ex Commissione provinciale tributaria (che ha cambiato denominazione a partire dal 16 settembre 2022, in attuazione della Legge n. 130/2022, che ha riformato l’ordinamento e il processo tributario - N.d.V.), avverso l’avviso di accertamento con cui il Comune Misterbianco ha chiesto una somma di ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) per omessa denuncia e omesso versamento dovuto al collocamento dell’insegna ANAS. Stiamo parlando dell’insegna che c’è sulla tangenziale, che, poi, conduce agli uffici di via Basilicata, per un importo di € 4.647,00. L’ANAS fa il ricorso ed eccepisce la carenza del presupposto impositivo per violazione dell’art. 5 del decreto legislativo 507 del ‘93, che è quello che disciplina l’imposta sulla pubblicità, che all’epoca disciplinava anche la tassa sui rifiuti, ovvero la TARSU. Ovviamente il Comune ribadisce la legittimità dell’operato, ma cosa succede con la sentenza 5050 del 9 giugno 2025? che la Corte, argomentando sull’art. 5 del decreto 507/93, cioè sul presupposto impositivo, ha sostenuto che l’oggetto del tributo non era il messaggio pubblicitario in sé, ma il mezzo utilizzato per diffondere il messaggio. E su ciò c’è una sottigliezza, che, però, chi non è addetto ai lavori non la capisce, chi fa tributario capisce che è una sottigliezza che ti fa vincere i ricorsi, ovvero l’oggetto non era il messaggio pubblicitario in sé, ma il mezzo utilizzato per diffondere il messaggio stesso, che deve essere funzionalmente idoneo a promuovere la domanda di beni e servizi o migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, mentre l’imposta va applicata nei casi in cui il mezzo di comunicazione descriva il prodotto che rappresenta l’attività commerciale della società e consenta ad un numero indeterminato di potenziali clienti di individuare l’attività commerciale. Cosa succede qua, la scritta l’ANAS fondamentalmente era priva di immagini, priva di loghi, quindi priva di elementi descrittivi del prodotto commerciale, era collocata a ridosso degli uffici tecnico-amministrativi piuttosto che in un’area commerciale ed era ubicata a terra, con l’intento di indicare logisticamente la presenza degli uffici. Non aveva quella funzione decorativa insita nell’attività commerciale del messaggio pubblicitario. Ecco perché la Commissione tributaria, cioè la Corte, fondamentalmente annulla l’avviso di accertamento e condanna l’Ente al pagamento di € 500,00 più accessori, per cui arriviamo ai circa € 750,00 dovuti. Mi sono voluto dilungare volutamente, signor presidente, semplicemente perché si tratta di un debito, che, per il contenuto della materia, non era stato mai trattato, quindi, mi sembrava bello condividere questa esperienza con i miei colleghi, grazie”.

Il presidente, non essendoci ulteriori interventi, sottopone a votazione, in modalità telematica, la proposta di deliberazione, la quale ottiene n° 14 voti favorevoli (Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Bonaccorso E.V., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Caruso P., Nicotra F.G., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.) e n° 01 astenuto (Strano F.). A chiusura della votazione, dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il presidente sottopone, quindi, anche a votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all’immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 14 voti favorevoli (Calogero E.M., Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Bonaccorso E.V., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A., Caruso P., Nicotra F.G., Privitera M., Di Mauro M. e Patti L.) e n° 01 astenuto (Strano F.).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l’esito delle votazioni;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n° 99 del 19.11.2025: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catania n. 5050/2025 resa nel giudizio iscritto al n. di R.G. 8339/2024)”;

## **DELIBERA**

**Approvare** l’allegata proposta di deliberazione consiliare n° 99 del 19.11.2025: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Catania n. 5050/2025 resa nel giudizio iscritto al n. di R.G. 8339/2024)”.

Successivamente, con separata votazione

## **DELIBERA**

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL VICE SEGRETARIO  
 GENERALE  
 dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano  
 Vinciguerra Annalisa

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 Ceglie Lorenzo